



COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

Settore 6 – Tributi

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

(art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. _____ del _____

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti interessati
- Art. 3 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

Titolo II – DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 5 - Contribuenti ammessi alla procedura
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse
- Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 8 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute
- Art. 9 - Rigetto dell'istanza

Titolo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 10 - Pubblicità
- Art. 11 - Norme finali
- Art. 12 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

5. Il Comune di Siderno, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

7. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

8. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

9. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il 5 aprile 2017;
- b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale.

TITOLO II
DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Art. 5 - Contribuenti ammessi alla procedura

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.

3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.

4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.

5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualita' pregresse

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 5 aprile 2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

2. Successivamente, entro il 31 maggio 2017, il Comune emetterà la comunicazione nella quale sarà indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata .

3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al precedente comma 2.

6. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

7. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche quelle per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Art. 8 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
- versamento in unica soluzione entro la data del .30.06.2017;

Art. 9 - Rigetto dell'istanza

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 11 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.